

Zollikofen, 26 settembre 2003

Modifica della giurisprudenza della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo

In una nuova decisione di principio la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo stabilisce che le malattie o le catastrofi naturali non costituiscono motivo per entrare nel merito di una domanda d'asilo. Sono però di rilievo nell'esame dell'esecuzione dell'allontanamento.

La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA)¹ modifica la sua giurisprudenza. La decisione di principio del 19 settembre 2003 puntualizza, infatti, che l'entrata nel merito di una domanda d'asilo presuppone l'esistenza di un pregiudizio imputabile all'agire umano. Malattie o catastrofi naturali non sono motivi validi per entrare nel merito di una domanda d'asilo. Esse vanno però esaminate nell'ambito della valutazione sull'esecuzione dell'allontanamento.

Nel caso di specie, si tratta di una famiglia di richiedenti l'asilo originari della Romania, il cui figlio è affetto da una forma rara e grave d'epilessia. I ricorrenti sostengono che il figlio necessita di cure che, nel Paese d'origine, non possono essere ottenute o sono finanziariamente inaccessibili.

La CRA è del parere che si tratta di una situazione che non può essere inclusa nelle persecuzioni, nel senso di un pregiudizio imputabile all'agire umano. È pertanto confermata la decisione dell'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) in materia di non entrata nel merito delle domande d'asilo. Esaminando l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, la Commissione di ricorso ha tuttavia disposto, nel caso specifico, l'ammissione provvisoria dei ricorrenti.

Altre informazioni:

Magnus Hoffmann, responsabile dell'informazione CRA
tel.: 031 323 55 72; fax: 031 323 72 20
e-mail: magnus.hoffmann@ark.admin.ch

¹ La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) è un tribunale specializzato, con sede a Zollikofen (BE), che decide in ultima istanza i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) in materia d'asilo e d'allontanamento. Sito internet: www.ark-cra.ch

Decisione della CRA del 19 settembre 2003 nella causa S.P., Romania

Regesto (provvisorio)

Decisione di principio: ¹

Art. 18 nonché 32 e segg. LAsi: puntualizzazione della nozione di persecuzione nei casi di non entrata nel merito.

La nozione di persecuzione in senso lato (GICRA² 1999 n. 17) va limitata ai pregiudizi imputabili all'agire umano. Ne sono pertanto esclusi gli altri ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento (modifica della giurisprudenza).

¹ Decisione su questione di principio conformemente all'art. 104 cpv. 3 LAsi in relazione con l'art. 10 cpv. 2 lett. a e l'art. 11 cpv. 2 lett. a e b OCRA.

² Tutte le decisioni di principio, una selezione di ulteriori decisioni significative, nonché informazioni rilevanti per la prassi, sono pubblicate nell'apposito organo, la GICRA (Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo). La pubblicazione delle sentenze e delle informazioni avviene, da tre a quattro volte all'anno, su fogli mobili da inserire in un classificatore nonché in Internet (www.ark-cra.ch).